Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **953**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **954**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **955**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **956**.
Autorizzazione all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma, a permutare un immobile . . . . Pag. 494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **957**.
Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Lucca ad acquistare un immobile. Pag. 494

1981

LEGGE 16 gennaio 1981, n. **9**.
Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia . . . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.
Disciplina dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica . . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.
Limitazione di funzioni consolari del vice console onorario in Corrientes . . . . Pag. 496

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.
Aggregazione del comune di Petrosino alla circoscrizione territoriale del mandamento di Marsala . . . . Pag. 496

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.
Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali . . Pag. 496

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.
Determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1980, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° agosto 1981 . . . . Pag. 497

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica Pag. 497

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per gli scambi tra i due Paesi nel campo della istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975 . . . Pag. 497

Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma l'8 settembre 1977 . . . Pag. 497

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 497

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 502

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorsi per titoli per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B . . Pag. 503

Ministero della pubblica istruzione: Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specialità programmazione elettronica) . . . . Pag. 503

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . Pag. 503

Ospedale « S. Marta e S. Venera » di Acireale: Concorso ad un posto di assistente di medicina . . . . . Pag. 504

Ospedale di Novara di Sicilia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo Pag. 504

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari: Concorso a due posti di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia . . . . . Pag. 504

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia. Pag. 504

Spedali civili di Brescia: Concorso ad un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria . . Pag. 504

Ospedale « S. Biagio e M.O.A. Locatelli » di Clusone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 504

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 17 GENNAIO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 195 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 novembre 1980, n. 5990/R.

(174)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 953.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 270 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 508, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinochirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dodici per anno di corso e complessivamente in trentasei per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 954.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in microchirurgia e chirurgia sperimentale.

Art. 2.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in microchirurgia e chirurgia sperimentale.

Microchirurgia e chirurgia sperimentale

Art. 265. — La scuola di specializzazione in microchirurgia e chirurgia sperimentale ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specialista in tale materia.

Essa ha lo scopo di impartire un insegnamento specialistico sulle tecniche della chirurgia sperimentale e della microchirurgia applicata alla chirurgia generale, di curare l'approfondimento dottrinario sugli argomenti della chirurgia clinica che non sono completamente risolti nell'applicazione pratica e di fornire una

preparazione scientifico e tecnico-pratica su metodiche terapeutiche di avanguardia non ancora di comune impiego nel trattamento delle malattie chirurgiche.

Art. 266. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di trenta iscritti. La selezione dei candidati avviene per mezzo di un concorso per titoli ed esami da espletarsi entro il mese di dicembre. In nessun caso è consentita l'abbreviazione di durata del corso. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni pratiche o didattiche realizzate nell'ambito della scuola di specializzazione. Gli iscritti devono inoltre effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di nove mesi all'anno negli ambienti di diagnosi e cura e nel laboratorio, con l'orario stabilito per gli assistenti.

Art. 267. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia comparata e fisiologia applicata dei mammiferi superiori, con particolare riferimento agli animali da esperimento;

l'anestesia e la rianimazione nell'animale da esperimento;

gli organi interni artificiali: il rene;

problemi ancora insoluti nella chirurgia del tubo digerente;

problemi ancora insoluti nella chirurgia delle ghiandole endocrine;

fondamenti di immunologia chirurgica;

problematica generale dei trapianti di organo;

attrezzatura, strumenti e tecniche generali in microchirurgia;

2° *Anno*:

stabulazione, alimentazione, tecniche di prelievo di campione dell'animale da esperimento;

fisiopatologia dello shock traumatico, settico, ipovolemico;

gli organi interni artificiali: il polmone;

problemi ancora insoluti nella chirurgia del pancreas;

chirurgia sperimentale del fegato e del circolo portale;

tecniche di laboratorio in uso nella immunologia chirurgica;

l'omotrapianto di rene nella clinica e nella sperimentazione;

microangiochirurgia;

3° *Anno*:

fisiopatologia del digiuno; il trattamento di nutrizione parenterale controllata;

gli organi interni artificiali: il cuore ed il fegato;

tecniche di conservazione di organi isolati a scopo di trapianto;

problemi ancora insoluti nella chirurgia delle vie biliari;

l'omotrapianto di fegato nella clinica e nella sperimentazione;

aspetti medico-legali del prelievo di organi da cadavere;

il trattamento post-operatorio del paziente portatore di trapianto;

microneurochirurgia.

I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche ed integrati da seminari su argomenti specifici tenuti da esperti italiani e stranieri.

Art. 268. — Al termine di ogni anno di corso gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sugli insegnamenti previsti dai piani di studio; il superamento di tali esami consente l'ammissione all'anno successivo.

L'esame finale di diploma consiste nella stesura e discussione di una tesi scritta in cui sono esposti i risultati personali ottenuti nell'attività sia di indole clinica che sperimentale.

Art. 269. — La direzione della scuola è conferita dalla facoltà secondo le norme generali che regolano la direzione della scuola di perfezionamento.

Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Università, su proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: dal direttore della scuola, da un professore ufficiale di materia affine o da un professore incaricato stabilizzato della materia e da un libero docente cultore di chirurgia sperimentale e microchirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. La commissione per l'esame di diploma è composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 270. — Alle spese occorrenti per il funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici o privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una sola volta)	L.	8.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale di esame	»	7.000
contributi vari	»	24.000
contributo scuola	»	241.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 955.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

storia delle tecniche artistiche;
storia dell'arte contemporanea.

Art. 2.

L'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

neurochirurgia infantile;
istituzioni di matematica (biomatematica);
malattie metaboliche del bambino;
radioterapia;
cardiologia pediatrica;
nefrologia pediatrica.

Art. 3.

Dopo l'art. 429 (ex 300), e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in istochimica e citochimica, annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di perfezionamento in istochimica e citochimica

Art. 430. — La scuola di perfezionamento in istochimica e citochimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha lo scopo di fornire ai giovani laureati la preparazione teorica e pratica necessarie per compiere ricerche istochimiche in laboratori universitari, industriali, ospedalieri e rilascia il diploma di perfezionamento in istochimica. Il corso di studi ha durata di due anni. Non sono previste abbreviazioni.

Art. 431. — E' direttore della scuola un professore ordinario o straordinario delle discipline isto e morfologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da altri due membri, i quali sono nominati ogni quadriennio dalla facoltà.

I docenti per singoli corsi verranno scelti su proposta del consiglio direttivo, tra i professori ufficiali o gli assistenti o anche tra persone italiane o straniere, non appartenenti alla facoltà, ma di riconosciuta e documentata competenza specifica. Tale scelta verrà operata dalla facoltà in conformità alle norme vigenti.

Art. 432. — Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in:

scienze biologiche;
scienze naturali;
medicina e chirurgia;
medicina veterinaria;
scienze della produzione animale;
chimica;
chimica e tecnologie farmaceutiche;
farmacia;
fisica.

Art. 433. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei due anni sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) biologia e fisiologia cellulare;
2) istituzioni di istochimica e di istofisica;
3) tecnica e diagnostica istochimica e citochimica;
4) citochimica ultrastrutturale;
5) tecniche biochimiche applicate all'analisi morfologica;
6) cinetica cellulare.

2° *Anno*:

1) citochimica quantitativa;
2) enzimoistochimica;
3) immunoistochimica;
4) istochimica patologica.

Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno, di fronte ad una commissione formata dai professori incaricati dei corsi e presieduta dal direttore della scuola.

Per ottenere il diploma di perfezionamento i candidati dopo aver sostenuto i suddetti esami, dovranno anche discutere una dissertazione scritta di carattere sperimentale originale, preparata durante il periodo di perfezionamento. La discussione verrà sostenuta davanti ad una commissione di tre membri tra i quali un relatore e un correlatore. nominati dal consiglio direttivo Il correlatore sarà un esperto nel soggetto particolare della dissertazione, italiano o straniero, al quale verrà inviata la dissertazione almeno trenta giorni prima della discussione.

Art 434 — Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse e soprattasse che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per gli studenti della facoltà, oltre ad una tassa di diploma di L. 6.000. La misura dei contributi speciali (comprensivi della tassa per la preparazione della dissertazione scritta a carattere sperimentale, ecc.) è fissata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il consiglio della scuola.

Art. 4.

Dopo l'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alle modalità d'esame.

Art. 81. — L'insegnamento biennale di fisiologia generale (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **956**.

Autorizzazione all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma, a permutare un immobile.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), in Roma, viene autorizzato ad effettuare la permuta immobiliare con il comune di Albano Laziale (Roma) di un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Albano Laziale, località « Il Roccolo », esteso mq 4150, con altro appezzamento di terreno sito nello stesso comune, località « Olivella o Mola », esteso mq 4080, di proprietà del comune di Albano Laziale.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **957**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Lucca viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 42.000.000, una villetta di 18 vani corredata di terreno per giardino e cortile sita in Lucca, viale Giusti n. 21, censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 164, mappale 48, di proprietà dei signori Marraccini Ida, Marraccini Teresa, Marraccini Luisa, Bruno Bianca, Marraccini Michele, come da atto di compravendita 11 aprile 1970, n. 142856 di repertorio, a rogito dott. Gino Velani, notaio in Lucca, registrato a Lucca in data 17 aprile 1970, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 140

LEGGE 16 gennaio 1981, n. **9**.

Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 non siano state trasformate, è data facoltà alle regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.

Le riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino all'adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Disciplina dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente la approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministero per le corporazioni — le cui competenze, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 ago-

sto 1945, n. 474, sono ripartite tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di stabilire, ai fini della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Considerato che i recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica assumono caratteristiche tecniche particolari in ordine alle quali non appare direttamente applicabile a tali recipienti la complessa normativa degli apparecchi a pressione di cui al regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata la necessità di disciplinare con norme particolari, ai fini della sicurezza, la costruzione e l'uso dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica a mezzo di travaso da bombole;

Decreta:

Art. 1.

I recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica a mezzo di travaso da bombole, con capacità non superiore a 60 litri e con pressione massima di esercizio non superiore a 5 Kg/cm^2 sono soggetti alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato *A* annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E L'IMPIEGO DEI RECIPIENTI CONTENENTI BIRRA E/O BEVANDE GASSATE SOTTO PRESSIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. *Campo di applicazione.*

1.1 Le presenti prescrizioni tecniche si applicano ai recipienti contenenti birra e/o bevande gassate sottoposti a pressione mediante immissione di anidride carbonica ed aventi capacità non superiore a 60 litri e pressione massima di esercizio non superiore a 5 Kg/cm^2, di seguito indicati con il termine « recipienti ».

2. *Requisiti e costruzione.*

2.1. I recipienti debbono essere costruiti con materiali idonei e con validi procedimenti di saldatura riferendosi a tal fine alla Raccolta M e alla Raccolta S della cessata Associazione nazionale per il controllo della combustione.

2.2. I recipienti debbono essere muniti di certificato di conformità alle presenti prescrizioni rilasciate dagli uffici cui sono attribuiti i compiti e le funzioni della cessata A.N.C.C.

2.2.1. Per i recipienti prodotti in serie è sufficiente la certificazione del prototipo.

2.3. I recipienti debbono essere contraddistinti mediante:

a) nominativo del costruttore;

b) numero di identificazione;

c) anno di costruzione;

d) pressione massima di esercizio in Kg/cm^2;

e) estremi della certificazione del prototipo.

2.3.1. In sostituzione delle indicazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) può essere rilasciato cumulativamente un attestato del costruttore.

3. *Procedure per la certificazione del prototipo e prove tecniche.*

3.1. La certificazione di conformità alle presenti disposizioni del prototipo è rilasciata al richiedente previa domanda a presentazione del progetto di costruzione agli uffici di cui al punto 2.2., nonché previa prova di pressione del prototipo eseguita a norma dei punti 3.3. e 3.3.1.

3.2. Il progetto del prototipo deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge in vigore.

3.3. Il prototipo dei recipienti deve essere sottoposto alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2. a prova di pressione spinta sino a rottura.

3.3.1. La pressione di prova deve essere non inferiore a 5 volte la pressione massima di esercizio dichiarato in progetto.

4. *Costruzione dei recipienti e controlli.*

4.1. Il costruttore dei recipienti è responsabile della rispondenza dei recipienti costruiti al prototipo.

4.1.1. La rispondenza deve, in particolare, ottenere:

a) ai procedimenti di lavorazione, che non debbono alterare, ai fini di sicurezza, le caratteristiche dei materiali certificate dal fabbricante;

b) ai procedimenti di saldatura e all'impiego degli elettrodi, riconosciuti idonei dagli uffici di cui al punto 2.2. in sede di esame del progetto e indicati nella certificazione di conformità relativa al prototipo;

c) all'impiego di operai qualificati.

4.2. Gli uffici di cui al punto 2.2. hanno facoltà di disporre la verifica di conformità al prototipo dei recipienti durante la produzione.

5. *Impiego dei recipienti.*

5.1. I recipienti durante il loro impiego debbono essere collegati alle bombole di anidride carbonica, a cura e sotto la responsabilità del proprietario, mediante un gruppo riduttore della pressione.

5.1.1. Il gruppo riduttore, il cui prototipo deve essere preventivamente provato e munito di certificato di idoneità dagli uffici di cui al punto 2.2., deve essere costituito da una valvola riduttrice, una valvola di sicurezza e un manometro.

6. *Disposizioni transitorie.*

6.1. I recipienti già costruiti e in uso e non rispondenti ai requisiti tecnici sopra indicati debbono essere regolarizzati, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, mediante verifica su campioni eseguita dai tecnici di cui al punto 2.2. con la sola prova di pressione spinta fino a rottura.

6.1.1. Entro lo stesso termine debbono essere regolarizzati i gruppi riduttori con l'osservanza della norma di cui al punto 5.1.1.

6.2. La pressione di prova deve essere non inferiore a 5 volte la pressione massima di esercizio dichiarata dal costruttore o dal proprietario.

6.3. La verifica su campione per i recipienti in uso è eseguita su un recipiente per ogni produzione non superiore a 5.000 recipienti uguali.

6.4. La richiesta di regolarizzazione deve essere corredata:

a) da una distinta degli apparecchi da regolarizzare, con l'indicazione del nominativo o marchio del costruttore, del numero di identificazione e della pressione massima di esercizio in Kg/cm^2;

b) da una dichiarazione di omogeneità dei recipienti costituenti la produzione.

6.4.1. Il marchio del costruttore ed il numero progressivo di identificazione debbono essere riportati sui recipienti.

6.5. La regolarizzazione dei recipienti già in uso è richiesta del costruttore e, in sua mancanza o impossibilità a provvedere, dal proprietario.

6.6. I recipienti in uso, per i quali sia stato certificato, mediante rilascio di libretto matricolare, l'esito positivo delle verifiche di costruzione da parte dell'A.N.C.C., non sono soggetti ad ulteriori prove.

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

Visto, *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

(285)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Limitazione di funzioni consolari del vice console onorario in Corrientes.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Livio Brianti, vice console onorario in Corrientes, con circoscrizione la provincia di Corrientes, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(288)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.

Aggregazione del comune di Petrosino alla circoscrizione territoriale del mandamento di Marsala.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 luglio 1980, n. 72, della regione siciliana, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della stessa regione il 26 luglio 1980, parte prima n. 34, con la quale la borgata Petrosino del comune di Marsala e la contrada Triglia-Scaletta del comune di Mazara del Vallo sono state erette in comune autonomo con la denominazione « Petrosino »;

che occorre di conseguenza determinare l'appartenenza alla circoscrizione giudiziaria del comune di nuova istituzione;

Considerato che la maggior parte della popolazione era già compresa nella circoscrizione territoriale del mandamento di Marsala tanto che il nuovo comune ha mantenuto la precedente denominazione della soppressa borgata di Petrosino;

Vista la proposta in tal senso avanzata dal presidente della corte di appello di Palermo con nota del 28 ottobre 1980, prot. n. 10013-Gab.;

Decreta:

Il comune di Petrosino istituito con legge 21 luglio 1980, n. 72, della regione siciliana, viene aggregato alla circoscrizione territoriale del mandamento di Marsala.

Roma, addì 12 gennaio 1981

Il Ministro: SARTI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 27 febbraio e 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni fino al decreto ministeriale 26 febbraio 1977 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

L. 7.500 per il perito industriale;
L. 4.500 per ogni aiuto di concetto.

Art. 2.

La misura di tutti gli altri compensi previsti nella stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con il decreto ministeriale 6 luglio 1973 è aumentata del 20 per cento.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(318)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1980, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° agosto 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del Tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3, in data 14 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1980, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 16 luglio 1980, emanato in forza della citata legge n. 149, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1980, rimborsabili il 1° agosto 1982, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, stabilisce nella misura del 6,75% semestrale il tasso d'interesse minimo da corrispondersi sui certificati di credito emessi con il provvedimento stesso relativamente alle cedole successive alla prima, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del medesimo, e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° agosto 1981 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 14 luglio 1980, è pari al 7,7587%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito del 6,75% e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1981 sui predetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3 del 14 luglio 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 1980, rimborsabili il 1° agosto 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,75% relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° agosto 1981.

La spesa complessiva di L. 155.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(326)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al provvedimento CIP n. 68/1980, prezzi dello zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, va apportata la seguente rettifica:

al punto 2, pagina 11232, colonna di sinistra, rigo 7°, invece di «...con contenuto *di oneri*...», leggasi: «...con contenuto *in ceneri*...».

(299)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

Il giorno 28 luglio 1980 si sono perfezionate le formalità previste dall'art. 11 per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 292 del 12 giugno 1980 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980.

(221)

Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma l'8 settembre 1977.

Il giorno 24 novembre, a Madrid, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma l'8 settembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 663, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980.

In conformità dell'art. 28 la convenzione è entrata in vigore il giorno 24 novembre.

(194)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Olimpio Afeltra di Gragnano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Olimpio Afeltra di Gragnano (Napoli) è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Harry's Moda di Lecce, stabilimento di Surbo (Lecce), è prolungata al 13 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's Moda di Lecce, stabilimento di Surbo (Lecce), è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo di Napoli è prolungata al 27 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo di Napoli è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari) è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Aersarda di Assemini (Cagliari) è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari) è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.I.N. S.r.l. - Lavori industriali e navali di Baia (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1980 al 26 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.I.N S.r.l. - Lavori industriali e navali di Baia (Napoli) è prolungata al 21 dicembre 1980

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Franchi - Manifattura lane con sede a Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Franchi - Manifattura lane con sede a Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cartiera della Versilia di Camaiore (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 agosto 1979 al 12 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera della Versilia di Camaiore (Lucca) è prolungata al 12 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera della Versilia di Camaiore (Lucca) è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli) è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli) è prolungata al 30 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli) è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli) è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, S. Antonio di Susa (Torino), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, S. Antonio di Susa (Torino), è prolungata al 30 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, S. Antonio di Susa (Torino) è prolungata al 30 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio Berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C. con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia) è prolungata al 30 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio Berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C. con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia) è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano), è prolungata al 27 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano), è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Milano, Vimodrone, Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Carugate, Brugherio, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Vignate, Melzo, Gorgonzola, Cassina de Pecchi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara, è prolungata al 16 giugno 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara, è prolungata al 16 settembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara, è prolungata al 14 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti a Pioltello e Rodano, è prolungata al 21 luglio 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, con sede in Gazzada (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1980 al 10 maggio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Cipriano (Pavia), è prolungata al 26 ottobre 1980
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Cooperativa Polisud - Poligrafica Sud di Barra (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1980 al 18 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 30 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Travesio, con sede in Travesio (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio al 2 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dall'8 novembre 1980 al 7 febbraio 1981

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino), è prolungata al 18 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21. quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Sidus Istituto biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 30 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore argentiero operanti in provincia di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1980 al 13 luglio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 6 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio con sede in Genova e stabilimenti a Genova Fegino e Carasco (Genova), è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrostabia stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1980 al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gino Pompei di Formia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GIP Graphitalia imballaggi Paliano S.r.l. di Paliano (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1980 al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pak Litopress S.r.l di Ferentino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 4 agosto 1980 1° febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione di Genova-Voltri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1980 all'8 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1980 al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 aprile 1980 al 14 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21 quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Seci - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1979 al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Acme - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1980 al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21 quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1980 è dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Flexigom S.a.s. di Zenatto L., Trebaseleghe (Padova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 maggio 1977.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca) è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera) è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(267)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 14 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	947,55	947,55	967,65	947,55	947,50	947,50	947,45	947,55	947,55	947,55
Dollaro canadese	798 —	798 —	798 —	798 —	798,22	798 —	797,90	798 —	798 —	798 —
Marco germanico	475,46	475,46	475,50	475,46	475,52	475,45	475,42	475,46	475,46	475,45
Fiorino olandese	437,29	437,29	437,25	437,29	437,40	437,25	437,25	437,29	437,29	437,30
Franco belga	29,536	29,536	29,57	29,536	29,57	29,50	29,53	29,536	29,536	29,55
Franco francese	205,40	205,40	205,41	205,40	205,40	205,35	205,38	205,40	205,40	205,40
Lira sterlina	2267,70	2267,70	2269,25	2267,70	2266,27	2267,70	2266,50	2267,70	2267,70	2267,70
Lira irlandese	1776,73	1776,73	1776 —	1776,73	1776,08	—	1776 —	1776,73	1776,73	—
Corona danese	154,73	154,73	154,70	154,73	154,66	154,70	154,80	154,73	154,73	154,75
Corona norvegese	183 —	183 —	183 —	183 —	182,86	183 —	182,90	183 —	183 —	183 —
Corona svedese	214,09	214,09	214 —	214,09	214,05	214,05	214,20	214,09	214,09	214,10
Franco svizzero	525 —	525 —	524,75	525 —	524,84	525 —	525 —	525 —	525 —	525 —
Scellino austriaco	67,255	67,255	67,20	67,255	67,20	67,20	67,25	67,255	67,255	67,25
Escudo portoghese	17,80	17,80	17,70	17,80	17,68	17,75	17,80	17,80	17,80	17,80
Peseta spagnola	11,777	11,777	11,78	11,777	11,76	11,75	11,78	11,777	11,777	11,77
Yen giapponese	4,67	4,67	4,65	4,67	4,66	4,65	4,67	4,67	4,67	4,67

Media dei titoli del 14 gennaio 1981

Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,250
» 5,50% » » 1968-83	85,450
» 5,50% » » 1969-84	81,725
» 6% » » 1970-85	78,375
» 6% » » 1971-86	74,575
» 6% » » 1972-87	72,300
» 9% » » 1975-90	73,300
» 9% » » 1976-91	73,200
» 10% » » 1977-92	80,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,350
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98,300
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	99,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,875
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,150
» » » 12% 1- 4-1982	95,575
» » » 12% 1-10-1983	91,775
» » » 12% 1- 1-1984	91,350
» » » 12% 1- 4-1984	91,700
» » » 12% 1-10-1984	91,450
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1981

Dollaro USA	947,50
Dollaro canadese	797,95
Marco germanico	475,44
Fiorino olandese	437,27
Franco belga	29,533
Franco francese	205,39
Lira sterlina	2267,10
Lira irlandese	1776,45
Corona danese	154,765
Corona norvegese	182,95
Corona svedese	214,145
Franco svizzero	525 —
Scellino austriaco	67,265
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	11,778
Yen giapponese	4,67

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Milano della classe 1ª/*A* e di Catanzaro, Mantova e Piacenza della classe 1ª/*B*, nonché del comune di Messina dela classe 1ª/*A* e del comune di Livorno della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Milano della classe 1ª/*A* e di Catanzaro, Mantova e Piacenza della classe 1ª/*B*, nonche dei comuni di Messina della classe 1ª/*A* e del comune di Livorno della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 10 marzo 1981 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dal'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari dev'essere autenticata da notaio segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e a segretario generale di 2ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 9 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(310)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specialità programmazione elettronica).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specialità programmazione elettronica), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, avrà luogo il giorno 28 marzo 1981, con inizio alle ore 8,30, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, piazzale Tecchio, Napoli.

(308)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1980, sono fissate per i giorni 26-27 febbraio 1981, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, saranno tenuti a presentarsi nella predetta sede muniti di un valido documento di riconoscimento.

Tuttavia, ai candidati medesimi verrà data comunicazione di quanto sopra con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 6, comma secondo, del bando di concorso di cui trattasi.

(309)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130 quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(56/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(55/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso a due posti di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(58/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(54/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(53/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO E M.O.A. LOCATELLI » DI CLUSONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Clusone (Bergamo).

(50/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810160)